

LA LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE TRA PRESUNZIONI LEGALI E
RESISTENZE GIURISPRUDENZIALI: ANALISI DI UNA PROVA DI FORZA
LUNGA UN VENTENNIO

Mariacaterina Rocco

Sintesi della tesi di laurea in Diritto Penale discussa presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, il giorno 15 dicembre 2025, Relatore Prof. Andrea R. Castaldo. Testo pubblicato su proposta del Relatore Prof. Andrea R. Castaldo e del Dott. Fabio Coppola.

Presentazione del lavoro:

Il contributo presentato dalla dott.ssa Mariacaterina Rocco offre una ricostruzione coerente e approfondita dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'istituto della legittima difesa domiciliare nel quadro più ampio dei rapporti tra politica criminale e funzione giurisdizionale. Particolarmente apprezzabile è l'elaborazione del modello interpretativo del "rapporto triangolare", che consente di cogliere in modo unitario la dialettica tra istanze securitarie, interventi legislativi e reazioni della giurisprudenza, restituendo una chiave di lettura originale. Il lavoro si distingue per il rigore metodologico, fondato su un'attenta analisi storico-normativa, sul confronto con la dottrina e su un esame puntuale della giurisprudenza di legittimità, nonché per la capacità critica dimostrata nell'evidenziare il divario tra obiettivi dichiarati del legislatore e concreta operatività della disciplina, anche alla luce dei vincoli costituzionali e convenzionali. Ne emerge un contributo ben argomentato, che affronta con consapevolezza teorica temi quali la funzione delle presunzioni legali e i limiti della normazione simbolica.

(Prof. Andrea R. Castaldo)

Il contributo presentato dalla dott.ssa Mariacaterina Rocco si distingue per attualità e rilevanza del tema trattato, ulteriormente valorizzata dal riferimento alle più recenti evoluzioni normative, tra cui il cd. Decreto Sicurezza del 2026, che contribuisce a rendere il lavoro particolarmente pertinente nel contesto del dibattito contemporaneo sulle cause di giustificazione e sul rapporto tra sicurezza collettiva e garanzie individuali. Il testo presenta una struttura chiara e ben organizzata, accompagnata da un linguaggio tecnico ma

accessibile, che consente una fruizione agevole anche di questioni complesse, evidenziando una buona capacità di sintesi nell'esaminare un arco temporale ampio e articolato. Di rilievo è altresì l'attenzione alle ricadute pratiche della disciplina, con puntuale evidenziazione della scarsa incidenza applicativa delle riforme e della persistente centralità dei requisiti tradizionali dell'istituto, nonché l'equilibrio tra esposizione descrittiva e valutazione critica.

(Dott. Fabio Coppola)

SOMMARIO: 1.- Introduzione; 2.- *Ratio* ispiratrice e obiettivi della riforma; 3.- L'introduzione della legittima difesa domiciliare: la l. 13 febbraio 2006, n. 59; 4.- Prime riflessioni critiche: il problema della presunzione di proporzionalità; 5.- Tentativi di rilettura ermeneutica: la necessità della condotta difensiva; 6.- La "soluzione correttiva" della giurisprudenza di legittimità; 7.- La nuova fattispecie nella prassi applicativa *post*-2006: il bilancio di una riforma che ha disatteso gli obiettivi; 8.- La reazione di forza del legislatore: la l. 26 aprile 2019, n. 36; 8.1.- (segue): dalla presunzione di proporzione allo spettro di una presunzione di legittima difesa? Il nuovo comma 4 dell'art. 52 c.p.; 9.- La controrisposta giurisprudenziale: un nuovo intervento correttivo; 10.- Le innovazioni in tema di eccesso colposo (art. 55, comma 2, c.p.); 11.- Considerazioni conclusive: un ventennio di «prova di forza» quale paradigma di un rapporto dialettico triangolare.

ABSTRACT: Il presente contributo analizza, a vent'anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, l'istituto della legittima difesa domiciliare sotto il profilo delle ragioni politico-criminali che ne hanno ispirato la genesi (l. 13 febbraio 2006, n. 59) e la successiva riforma (l. 26 aprile 2019, n. 36). L'indagine si sofferma, nello specifico, sul ruolo della giurisprudenza di legittimità nell'elaborazione di letture costituzionalmente e convenzionalmente orientate delle previste presunzioni legali. Tali soluzioni ermeneutiche, nel tentativo di preservare la nuova disciplina da censure di illegittimità, ne hanno di fatto ridimensionato la portata innovativa, determinando un evidente contrasto con gli obiettivi di rassicurazione sociale perseguiti dal legislatore. All'esito di tale ricostruzione, il lavoro approda alla configurazione di un ciclico "rapporto triangolare" generato dalla sintesi tra istanze securitarie, vincoli alla discrezionalità giudiziale e riforme in tema di scriminanti, di cui si rinviene ultima traccia nel recente d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 (cd. Decreto Sicurezza).

Opinioni

The paper analyzes, twenty years after its introduction into the Italian legal system, the institution of “home self-defense”, focusing on the criminal-policy rationale that inspired both its genesis (Law no. 59/2006) and its subsequent reform (Law no. 36/2019). Specifically, the study examines the role of the Supreme Court of Cassation case law in developing interpretations of the legal presumptions that are aligned with constitutional principles and the ECHR. To shield the new provisions from findings of unconstitutionality, these hermeneutic solutions have effectively curtailed their innovative scope, resulting in manifest conflict with the objectives of “social reassurance” pursued by the legislator. Following this reconstruction, the study identifies a cyclical “triangular relationship” arising from the synthesis of security demands, constraints on judicial discretion, and reforms concerning justifying circumstances - the latest instance of which can be found in the recent Decree-Law no. 23/2026 (the so-called “Security Decree”).

KEYWORDS: Home self-defense, Criminal policy, Legal presumptions, Supreme Court of Cassation, Social reassurance, Justifying circumstances, Security Decree.

1.- Introduzione

Con la recente approvazione da parte del Consiglio dei ministri del cd. «Decreto Sicurezza» (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23)¹, entrato in vigore lo scorso 25 febbraio, è tornato attuale il dibattito sul rapporto che intercorre tra istanze securitarie collettive e risposte apprestate dall’ordinamento mediante ricorso alle cause di esclusione dell’antigiuridicità. Tra le novità legislative, infatti, di particolare rilievo risulta l’introduzione dell’«annotazione preliminare in un separato registro in presenza di cause di giustificazione» (artt. 12-13), volta a potenziare le garanzie per cittadini e Forze dell’ordine nelle ipotesi in cui appaia evidente che il fatto sia stato commesso in presenza di una scriminante, *in primis* la legittima difesa *ex art. 52 c.p.* Le nuove disposizioni impongono al Pubblico Ministero l’annotazione preliminare del nome della persona a cui il fatto è attribuito in un separato registro, da introdursi con apposito decreto ministeriale, in deroga all’ordinario regime dell’immediata iscrizione ai sensi dell’art. 335 c.p.p.

Il superamento di questo automatismo processuale appare coerente con quel filone di riforme delineatosi nell’ultimo ventennio, con il quale il legislatore ha tentato di

¹ D. l. 24 febbraio 2026, n. 23 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale», in Gazz.Uff. Serie Generale del 24 febbraio 2026, n. 45.

circoscrivere l'attività di accertamento dell'autorità giudiziaria, incidendo sulla disciplina delle cause di giustificazione per assecondare esigenze di assicurazione sociale².

Tale intervento, operato sul piano processuale, può considerarsi l'ultimo approdo di un percorso riformatore inaugurato dalla modifica, sul piano sostanziale, dell'istituto della legittima difesa, per il quale l'esigenza di adeguamento al mutato contesto socioculturale, già emersa all'indomani dell'entrata in vigore del Codice Rocco, è divenuta prioritaria sul finire del secolo scorso, quando il concomitante imporsi della cd. «*emergenza sicurezza*» ha iniziato a dominare le scelte di politica criminale.

In tale ottica, appare doveroso incentrare il prosieguo della trattazione proprio sull'evoluzione della disciplina normativa in materia di legittima difesa domiciliare, la cui faticosa genesi può identificarsi quale paradigma emblematico di tale processo dialettico.

2.- *Ratio ispiratrice e obiettivi della riforma*

Prima di procedere alla disamina dello specifico tema oggetto della presente indagine, risulta imprescindibile indagare le ragioni che hanno guidato l'intervento riformatore.

Tra le stesse, accanto all'asserita inadeguatezza della disciplina previgente, ritenuta troppo rigorosa per assicurare effettiva tutela alle vittime, delle quali continuava ad essere trascurata la dimensione emotiva, si annovera quel diffuso senso di insicurezza collettiva che, da fulcro del dibattito politico-mediatico, è stato in grado di orientare il doppio intervento normativo (2006-2019) in materia di autodifesa domiciliare.

Un sentimento condiviso di paura nascente dal dilagare, all'interno della società, di una criminalità sempre più cruenta, caratterizzata da violente aggressioni, spesso notturne, in abitazioni private ed esercizi commerciali, considerati ormai contesti privi della tradizionale sicurezza che dovrebbe contraddistinguerli.

La percezione di una vera e propria «*emergenza sicurezza*», alimentata anche dai *mass-media*, autori di una narrazione quotidiana di allarmanti fatti di cronaca, ha imposto al

² In questo filone si possono annoverare interventi quali: la l. 13 febbraio 2006 n. 59, introduttiva dell'ipotesi speciale di legittima difesa domiciliare; la l. 16 marzo 2006, n. 146, introduttiva di una speciale causa di giustificazione per le attività *undercover* svolte da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (*ex art. 9*); la l. 3 agosto 2007, n. 124, istitutiva di una speciale causa di giustificazione per gli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza (*ex art. 17*); la l. 26 aprile 2019, n. 36, recante modifiche alla disciplina della legittima difesa domiciliare; il d.l. 1° aprile 2021, n. 44, recante disposizioni in materia di responsabilità penale per il personale sanitario nell'emergenza da Covid-19 (*ex art. 3*); il d.l. 11 aprile 2025, n. 48 (conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80) in materia di licenza, porto e detenzione di armi per il personale di Pubblica Sicurezza (*ex art. 28*).

Opinioni

legislatore l'obbligo di elaborare funzionali risposte alle esigenze di assicurazione collettiva³.

Tali istanze di garanzia, divenute sempre più pressanti, sono state prontamente intercettate e trasformate in occasione di consenso elettorale da parte delle forze politiche di maggioranza e opposizione, protagoniste di un acceso confronto sia all'interno che al di fuori delle sedi istituzionali⁴. Ne è derivato un tortuoso *iter* parlamentare per la discussione di diversi progetti di riforma, diretti non solo ad introdurre una specifica disciplina in tema di autotutela domiciliare, ma anche ad estendere i confini della legittima difesa così da assicurare maggiori garanzie alle vittime, meritevoli di una più ampia delega statutale all'uso della forza nella vulnerabilità del privato domicilio.

Il prolungato dibattito parlamentare ha evidenziato come il principale problema da risolvere e, di riflesso, anche il primario obiettivo dei promotori della riforma fosse quello di superare l'eccessiva discrezionalità interpretativa esercitata dalla giurisprudenza, identificata come fonte di incertezza del diritto. Oggetto di critica era la scarsa determinatezza della norma codicistica, con particolare riferimento al requisito della proporzionalità, che avrebbe, ad avviso dei sostenitori, conferito nel tempo un enorme potere ai giudici circa l'esatta interpretazione dell'istituto, con la conseguenza di pronunce disomogenee per casi simili, a discapito del principio costituzionale di uguaglianza e della possibilità, per il soggetto aggredito, di avere ben chiari i confini dell'agire consentito⁵.

In una simile prospettiva, tornava nuovamente attuale l'annosa riflessione dottrinale sul fondamento giuridico della scriminante, da sempre contesa tra una concezione individualistica, che la qualifica quale strumento di autotutela concesso dallo Stato ai cittadini di fronte a minacce di offesa, nell'impossibilità di un suo intervento tempestivo, e una concezione pubblicistica che le attribuisce il ruolo di presidio posto a salvaguardia dell'ordinamento giuridico leso⁶.

Tuttavia, più che alla puntuale ridefinizione della funzione della causa di giustificazione, la riforma mirava a scardinare il rigorismo applicativo della giurisprudenza, avvertito dai consociati come penalizzante per i cittadini costretti a difendersi da aggressioni ingiuste,

³ D. NOTARO, *La legittima difesa domiciliare. Dalla giustificazione alla scusa fra modelli presuntivi e tensioni soggettive*, Torino 2020, pp. 2 ss; F. MACRÌ, *Effettività e limiti costituzionali della legittima difesa: dal far west al fair risk*, Torino 2020, pp. 51 ss.

⁴ G. INSOLERA, *Dalla legittima difesa all'offesa legittimata? Ragioni a confronto sulle proposte di modifica all'art. 52*, in *Questione Giustizia*, 21 gennaio 2019, il quale evidenzia come le riforme in materia di autotutela siano spesso ispirate da logiche di «marketing elettorale».

⁵ Cfr. le dichiarazioni dell'On. Rossi sull'importanza dell'esatta definizione dei limiti del diritto di autotutela riportate in C.A. ZAINA, *La nuova legittima difesa*, Santarcangelo di Romagna 2006, p. 287.

⁶ Per un'ampia disamina delle ricostruzioni dogmatiche relative alla *ratio* dell'istituto si rinvia a A. SZEGÖ, *Ai confini della legittima difesa. Un'analisi comparata*, in *Collana di studi penalistici*, vol. XXVII, Padova 2003, pp. 84 ss; F. MACRÌ, *Effettività e limiti costituzionali della legittima difesa: dal far west al fair risk*, Torino 2020, pp. 9 ss.

e per questo, condannati a complesse vicende giudiziarie. L'indignazione della pubblica opinione per la frequente «inversione di ruoli» tra vittime e imputati ha contribuito all'accelerazione dell'*iter* di riforma, propiziata anche da alcuni casi di cronaca dalla grande risonanza mediatica; si pensi, a titolo esemplificativo, alla nota vicenda che, nell'aprile 2004, ha visto coinvolti due gioiellieri milanesi in un tentativo di rapina dall'esito tragico⁷. Il dibattito politico e mediatico sviluppatosi attorno a tale episodio e alla vicenda giudiziaria che ne è seguita ha evidenziato il netto scollamento esistente nella realtà tra il rigore applicativo dei tribunali e il senso di giustizia percepito dalla collettività, offrendo così al legislatore l'occasione politica per procedere definitivamente alla tipizzazione della legittima difesa domiciliare.

3.- *L'introduzione della legittima difesa domiciliare: la l. 13 febbraio 2006, n. 59*

L'auspicata riforma è giunta a compimento con l'approvazione della legge 13 febbraio 2006, n. 59, recante «*Modifica all'articolo 52 del Codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio*», entrata in vigore il 17 marzo 2006.

Superando l'iniziale ipotesi di introdurre un'autonoma fattispecie (*ex* l'art.52-*bis*), il legislatore ha optato per l'integrazione del vigente art. 52 del codice mediante l'aggiunta di due nuovi commi, il secondo e il terzo, che nella prima formulazione recitavano:

«*Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente nei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:*

a) la propria o altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

La scelta del legislatore di non intervenire sul primo comma, che ancora oggi resta nella sua formulazione originaria, conferma che l'operatività della scriminante continua a dipendere, sotto il profilo strutturale, dai tradizionali presupposti dell'attualità del pericolo e della necessità della reazione difensiva.

Il primo impone l'imminenza o la persistenza della minaccia di offesa ingiusta, al punto da rendere la condotta difensiva né anticipabile né differibile, ma rigorosamente contestuale per scongiurare la lesione del diritto minacciato⁸.

⁷ V. PLANTAMURA, *L'omicidio per legittima difesa (I parte)*, in *Archivio Penale*, 2014, n. 3, § 3.2.

⁸ G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano 2024, pp. 347-348; T. PADOVANI, *Diritto Penale*, XXIII ed., Milano 2023, p. 208.

Opinioni

Il secondo postula, invece, l'inevitabilità dell'intervento difensivo, configurandolo come l'unica via percorribile per contrastare l'aggressione in atto⁹.

A tali requisiti generali, la novella del 2006 ha aggiunto ulteriori parametri, che devono necessariamente ricorrere affinché la fattispecie di nuova introduzione possa trovare applicazione. In primo luogo, un presupposto spaziale individuato nella violazione di domicilio *ex art.* 614, commi 1 e 2, c.p., da parte dell'aggressore, esteso dal nuovo terzo comma anche ai luoghi in cui è esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. In secondo luogo, un requisito soggettivo, in virtù del quale è richiesta la regolare presenza del soggetto agente nel luogo del fatto, sia esso il titolare dello *ius excludendi* o chi dallo stesso abbia ricevuto assenso a permanervi.

In ultimo, un parametro di carattere strumentale, rappresentato dall'utilizzo di un'arma detenuta in maniera legittima da colui che reagisce ovvero di altro mezzo idoneo alla difesa. Tale specificazione, inserita in ordine alla legale detenzione dell'arma, riflette l'intenzione del riformatore di circoscrivere la nuova disciplina ai soli consociati per i quali, l'aver ricevuto la necessaria autorizzazione dai competenti organi statali, lascia presumere capacità di giudizio sulle modalità e sull'opportunità del ricorso ad una reazione violenta¹⁰.

Oltre alla contestuale ricorrenza dei presupposti già menzionati, sia quelli previgenti che quelli di nuova introduzione, la riforma ha circoscritto l'autodifesa domiciliare a due rigorosi limiti nelle finalità che muovono la reazione del soggetto, predeterminati dalla legge. L'intervento difensivo, infatti, deve essere diretto alla tutela della *propria o altrui incolumità* (lett. *a*), ovvero alla tutela *dei beni propri o altrui* (lett. *b*); in quest'ultima ipotesi è stato lo stesso legislatore a subordinare l'operatività dell'esimente alla *mancata desistenza* dell'intruso e alla sussistenza di un *pericolo di aggressione*, quali ulteriori condizioni che devono tassativamente ricorrere.

Compiuta la doverosa disamina dei singoli requisiti, è possibile isolare il nucleo della novella nella previsione di una presunzione legale di proporzionalità, in forza della quale l'organo giudicante, accertata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, non dovrà più procedere all'accertamento della congruità della reazione difensiva rispetto alla minaccia di offesa subita, in quanto ormai legislativamente predeterminata.

La collocazione sistematica della nuova disciplina (all'interno dello stesso art. 52 c.p.) e il richiamo, solo implicito, ai presupposti sanciti nel primo comma, consentono di

⁹ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, IX edizione, Bologna 2024, p. 304; F. SARNO-M. SARNO, *L'evoluzione della legittima difesa*, Milano 2008, p. 29.

¹⁰ D. NOTARO, *La legittima difesa domiciliare. Dalla giustificazione alla scusa fra modelli presuntivi e tensioni soggettive*, Torino 2020, p. 177.

inquadrare la nuova fattispecie come un'ipotesi speciale della figura base, giustificata dal contesto domiciliare in cui avviene l'aggressione¹¹.

La mancata qualificazione giuridica di scriminante autonoma ha trovato costante conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, la quale in diverse pronunce ha ribadito come l'incidenza della riforma sia limitata al solo requisito della proporzionalità, rispetto al quale non è più richiesto un vaglio giudiziale, essendo stato oggetto di un accertamento operato *ex ante* dal legislatore¹².

4.- Prime riflessioni critiche: il problema della presunzione di proporzionalità

All'indomani dell'entrata in vigore della nuova legge, immediate sono state le reazioni critiche dottrinali, espressione delle stesse preoccupazioni già manifestate nel corso del prolungato dibattito parlamentare. L'incerta formulazione della norma, unitamente all'uso propagandistico della riforma da parte delle forze politiche di maggioranza, alimentava il timore di un pericoloso effetto criminogeno, inducendo i consociati a ritenere sempre giustificata la reazione violenta nel contesto domestico.

Nel duplice proposito di rassicurare i cittadini e di arginare la discrezionalità dei magistrati, il legislatore è pervenuto alla configurazione di una legittima difesa domiciliare a «*presunzione parziale*», circoscritta al solo requisito della proporzionalità, la cui verifica è sottratta al controllo dell'organo giudicante al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, in quanto ormai legislativamente tipizzato.

Proprio l'esatta natura del nuovo meccanismo presuntivo è stata oggetto di un acceso confronto in dottrina, inducendo l'orientamento maggioritario¹³ ad escludere la qualificazione di una presunzione relativa (*iuris tantum*), fondata sull'inversione dell'onere della prova a carico della pubblica accusa, chiamata così a dimostrare l'inesistenza della proporzione stabilita per legge, in favore di una presunzione *iuris et de iure* (o assoluta). Quest'ultima, non ammettendo per definizione prova contraria, solleva delle perplessità quando tale automatismo è invocato per la finalità prevista dalla lettera *b*), che legittima la reazione a difesa dei beni propri o altrui, per la quale sono previste ulteriori limitazioni, quali la mancata desistenza dell'aggressore e la sussistenza di un pericolo di aggressione.

L'immediata censura mossa al legislatore è stata quella di voler ripristinare una visione anacronistica del rapporto esistente tra i beni giuridici, in cui poteva considerarsi legittimo

¹¹ R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Molfetta 2022, pp. 756-757 che richiama, *ex multis*, F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino 2018, p. 407 e T. PADOVANI, *Un modello di equilibrio normativo minato da ambiguità e incertezze*, in *Guida al diritto*, 2006, n. 13, p. 52.

¹² Cass. pen., Sez I, 7 ottobre 2014, n. 50909 in *Cassazione Penale*, 2015, 5, 1918.

¹³ G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*. Milano 2024, p. 353.

Opinioni

difendere con ogni mezzo il patrimonio, tutelabile anche a discapito della vita e dell'incolumità fisica dell'aggressore.

È evidente che una simile interpretazione della norma la espone ad inevitabili dubbi di legittimità, perché determina un inaccettabile capovolgimento della gerarchia dei valori garantiti dalla nostra Costituzione, che pone, invece, al vertice i supremi beni della vita e dell'incolumità personale.

Una norma dello Stato che espressamente qualifichi come «proporzionata», quindi scriminata, la condotta difensiva lesiva della vita o dell'integrità fisica dell'intruso, che a sua volta abbia minacciato offesa al solo patrimonio, sarebbe di certo illegittima, in quanto violerebbe l'art. 2 Cost., nella parte in cui riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.

Il contrasto si estenderebbe anche al piano sovranazionale, nell'ambito del quale il supremo diritto alla vita trova tutela sia nell'art. 3 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* proclamata nel 1948 dall'ONU, sia nell'art. 2 della *Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU) del 1950, il quale ammette una lesione a tale diritto solo se conseguenza inevitabile di un ricorso alla forza «*assolutamente indispensabile*» per proteggersi da una violenza illegittima¹⁴.

5.- Tentativi di rilettura ermeneutica: la necessità della condotta difensiva

Le riserve di legittimità sollevate hanno orientato la dottrina nella ricerca di soluzioni ermeneutiche più rispettose del nuovo testo normativo e degli obiettivi ispiratori della riforma, così da garantirne la compatibilità con i principi ordinamentali.

In tale prospettiva, si è giunti a ritenere che l'innovazione della «mancata desistenza», mortificata nel suo significato dalla vaghezza dell'espressione letterale adoperata, debba intendersi come un requisito già insito nel persistere della situazione di pericolo, che non si estingue a causa del mantenimento della condotta offensiva da parte dell'aggressore¹⁵. Ancor più rilevante appare la rilettura del «pericolo di aggressione», la cui autonomia concettuale può essere rispettata solo se inteso come pericolo per l'incolumità delle persone che siano a legittimo titolo presenti nel contesto domiciliare.

Affinché la scriminante operi, dunque, la minaccia di offesa deve superare la sfera patrimoniale per rivolgersi ai beni della vita e dell'integrità fisica, assumendo i tratti di un concreto pericolo di aggressione per l'incolumità personale¹⁶.

¹⁴ A. GARGANI, *Diritto alla vita e autotutela privata di beni patrimoniali: il problematico confronto con l'art. 2 CEDU*, in *La legislazione penale*, 14 febbraio 2019, § 2.

¹⁵ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, IX edizione, Bologna 2024, pp. 312-313.

¹⁶ D. PULITANÒ, *Diritto penale*, IX edizione, Torino 2021, p. 232; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, IX edizione, Bologna 2024, p. 313.

Di fronte al limite rappresentato dalla genericità del nuovo testo normativo, esigenze di coerenza con l'attualità del pericolo di cui al primo comma impongono di considerare anche la difesa armata, a tutela dei beni propri o altrui di cui alla lettera *b*), legittima solo in presenza di un incombente pericolo di aggressione ai beni personali.

Si tratta dell'unica lettura interpretativa capace di rendere l'inciso conforme ai parametri costituzionali e convenzionali rispetto ai quali, come già esposto in precedenza, sarebbe incompatibile presumere legalmente l'esistenza di un rapporto di proporzione tra una difesa violenta e un'aggressione rivolta al solo patrimonio.

6.- *La "soluzione correttiva" della giurisprudenza di legittimità*

Tali riflessioni dottrinali hanno trovato immediato riscontro nell'orientamento giurisprudenziale *post-riforma*, il quale ha chiarito che l'introduzione di una presunzione legale di proporzionalità non giustifica in maniera automatica la reazione violenta contro l'intruso, ma richiede sempre una comparazione degli interessi contrapposti.

La difesa armata, pertanto, è considerata legittimata solo in presenza di una concreta minaccia per l'incolumità fisica del soggetto aggredito o di terzi, in assenza di desistenza dell'intruso aggressore¹⁷.

Questo spiega l'atteggiamento restrittivo assunto dalla giurisprudenza della Cassazione, sempre meno propensa a dare concreta applicazione alla nuova scriminante, la cui incerta formulazione avrebbe potuto facilmente esporla a censure di incostituzionalità.

Proprio alla giurisprudenza di legittimità si deve il contributo più significativo ai fini dell'elaborazione di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, imperniata sul requisito da sempre imposto nella legittima difesa, cioè quello della necessità della reazione difensiva, dal cui concreto accertamento non si può mai prescindere.

In numerose occasioni di pronuncia, infatti, la Suprema Corte ha ribadito che la presunzione legale di proporzionalità non dispensa l'organo giudicante dall'accertamento di tutti gli altri presupposti stabiliti dalla legge, primo tra tutti la necessità della reazione difensiva, volutamente intesa in senso sempre più ampio così da ricomprendere anche una valutazione del rapporto di proporzione la cui esistenza deve essere provata in concreto da parte del giudice¹⁸.

¹⁷ Cass. pen., sez. I, 05 novembre 2009, n. 48121; Cass. pen., sez. I, 18 aprile 2013, n. 20473; Cass. pen., sez. I, 25 febbraio 2014, n. 28802 in *Guida al diritto*, 2014, 38, 46 (s.m.).

¹⁸ Cass. pen., Sez. I, 27 maggio 2010, n. 23221, in *Cass. pen.*, 2011, 5, 1781; nello stesso senso Cass. pen., Sez. I, 08 marzo 2007, n. 16677, in *Cass. pen.*, 2008, 3, 1049. Conforme anche Cass. pen., Sez. I, 25 febbraio 2014, n. 28802 in *Guida al diritto*, 2014, 38, 46 (s.m.).

Opinioni

Con tale operazione ermeneutica di recupero di legittimità, la giurisprudenza ha «ingabbiato» la nuova disciplina nei rigorosi vincoli di un'interpretazione restrittiva che l'ha di fatto depotenziata, rendendola incapace di operare sul piano pratico.

7.- La nuova fattispecie nella prassi applicativa post-2006: il bilancio di una riforma che ha disatteso gli obiettivi

L'inefficacia giuridica della nuova fattispecie è emersa in modo chiaro dalla scarsa incidenza che la stessa ha avuto nella prassi applicativa.

Un'accurata indagine¹⁹ condotta sulla giurisprudenza di legittimità degli anni successivi alla riforma del 2006, di cui appare opportuno in tale sede riprendere i risultati, evidenzia che, sebbene i casi di legittima difesa nel privato domicilio siano aumentati rispetto al periodo precedente, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in materia solo in 73 occasioni prima che il legislatore intervenisse di nuovo sul tema.

In particolare, la scriminante domiciliare è stata riconosciuta dall'organo giudicante in soli nove casi, in otto dei quali il giudice di legittimità ha confermato le precedenti sentenze dei giudici di merito e in uno ne ha riformato la decisione; di conseguenza, si possono contare ben 46 pronunce in cui la Suprema Corte ha negato la causa di giustificazione. Dall'esame di quest'ultime, pretermessi i casi ricostruiti dalla magistratura in termini tali da collocarli al di fuori del perimetro della legittima difesa, si contano solo trenta pronunce in cui è stata esclusa la configurabilità della nuova ipotesi domiciliare, con motivazione quasi sempre riconducibile alla mancanza dei tradizionali requisiti dell'istituto, vale a dire l'attualità del pericolo e/o la necessità della condotta difensiva.

I nuovi presupposti stabiliti dalla riforma legislativa hanno avuto un peso decisivo solamente in un numero irrisorio di casi (tre su trenta)²⁰, confermando come l'incidenza della nuova formulazione dell'art. 52 sia stata in realtà impalpabile rispetto all'obiettivo della riforma di garantire una maggiore tutela ai cittadini mediante l'ampliamento dell'area di operatività dell'istituto della legittima difesa.

A dispetto delle enfatiche dichiarazioni rese dal legislatore all'indomani dell'approvazione della novella circa la sua portata dirompente, i nuovi secondo e terzo comma non hanno condotto ad una concreta estensione della scriminante, non riuscendo le nuove predeterminazioni normative a scardinare il ruolo centrale del vaglio giudiziale. L'incapacità dei nuovi requisiti di assurgere a oggetto di autonoma valutazione ai fini dell'ammissibilità della causa di giustificazione è espressione dell'inefficacia giuridica

¹⁹ Per un'analisi approfondita della giurisprudenza di legittimità in tema di legittima difesa domiciliare e per i dati statistici riportati si rinvia a L. ROSSI, *La legittima difesa domiciliare all'esame di vent'anni di giurisprudenza di legittimità*, in *Diritto Penale Contemporaneo - Rivista trimestrale*, 2021, n. 1, pp. 315 ss.

²⁰ *Ivi*, p. 323.

della nuova fattispecie domiciliare, resa inoperante nella prassi ancora una volta da un'interpretazione giurisprudenziale restrittiva. Risulta, dunque, agevole dedurre come la riforma non avesse sortito gli esiti sperati in sede di discussione parlamentare; in particolare, non poteva dirsi raggiunta la principale finalità perseguita dai sostenitori della stessa, cioè meglio circoscrivere l'ambito di applicazione della causa di giustificazione al dichiarato scopo di eliminare quell'eccessiva discrezionalità di cui l'organo giudicante aveva goduto fino a quel momento, anche grazie all'incerta formulazione codicistica originaria.

8.- *La reazione di forza del legislatore: la l. 26 aprile 2019, n. 36*

La delusione per il mancato raggiungimento dei risultati auspicati, unitamente alla necessità di assecondare rinnovate istanze securitarie, testimoniata dalla parallela emanazione dei primi «Decreti Sicurezza» del 2018, ha indotto il legislatore a intervenire nuovamente sulla disciplina dell'autotutela domiciliare, con la legge 26 aprile 2019, n. 36, recante «*Modifiche al Codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa*», in vigore dal 18 maggio 2019.

La più importante delle novità previste dall'intervento riformatore, più per la valenza simbolica che per quella strettamente semantica, ha riguardato l'aggiunta, al secondo comma, dell'avverbio «*sempre*» dopo la parola «*sussiste*», al fine di blindare la presunzione di proporzionalità già introdotta con la prima riforma del 2006. In virtù di tale innovazione, tutte le volte in cui ricorrono le condizioni stabilite dal secondo comma, il rapporto di proporzione tra difesa e offesa di cui al primo è da ritenersi sempre sussistente, senza che l'organo giudicante debba procedere al concreto accertamento dello stesso. In tal modo, il legislatore ha voluto ribadire in maniera ferma il valore della presunzione normativamente prescritta con la precedente riforma, già a suo tempo diretta a sottrarre discrezionalità interpretativa ai giudici, così da liberarla dagli stretti vincoli in cui la giurisprudenza l'aveva nuovamente contenuta.

Appare evidente l'intenzione del riformatore di “alzare la voce” con questa modifica normativa, dando vita ad una vera e propria «prova di forza» con la giurisprudenza nel tentativo di superare i rigidi limiti interpretativi imposti dalla stessa alla nuova disciplina. Per definire al meglio la portata perentoria di tale scelta, appare doveroso richiamare le autorevoli parole adoperate dal Prof. Gian Luigi Gatta in un contributo pubblicato a ridosso dell'entrata in vigore della novella, per descrivere la reazione legislativa «...*quasi a mo' di un pugno del legislatore picchiato sul banco del giudice*»²¹.

²¹ G.L. GATTA, *La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento*, in *Diritto penale contemporaneo*, 1° aprile 2019, § 5.1.

Opinioni

8.1.- (segue): *dalla presunzione di proporzione allo spettro di una presunzione di legittima difesa? Il nuovo comma 4 dell'art. 52 c.p.*

Una seconda e fondamentale innovazione ha riguardato l'inserimento, nel testo dell'art. 52 c.p., di un nuovo comma, il quarto, a norma del quale: «*Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone*».

La disposizione ha introdotto un'ulteriore ipotesi di legittima difesa riferibile, come si evince dall'esplicito richiamo ai due commi che precedono, alla sola fattispecie domiciliare e giustificata dalle modalità violente con cui è commessa l'intrusione, tali da richiedere l'integrazione di una violazione di domicilio aggravata *ex art. 614, comma 4, c.p.* da parte dell'aggressore. La peculiarità della nuova previsione risiede nel fatto che la presunzione non è più limitata al solo requisito della proporzione, ma sembra estendersi a tutti gli elementi costitutivi della scriminante, compresa la necessità della condotta difensiva, così da paventare una vera e propria presunzione legale di legittima difesa²². Ad un primo esame della novella, il legislatore è parso spingersi dove non aveva mai osato prima, introducendo una predeterminazione normativa volta a vincolare completamente la magistratura, chiamata in tal modo ad accertare solo l'avvenuta violazione domiciliare violenta o minacciosa, con esclusione di qualsiasi valutazione in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti della causa di giustificazione.

Una simile lettura risulta, tuttavia, incompatibile con la stessa *ratio* dell'istituto, che da sempre trova il suo fondamento nell'ineludibilità della reazione difensiva a fronte dell'impossibilità di un tempestivo intervento statale. Una presunzione estesa a tutti i requisiti della fattispecie, compresa la necessità, finirebbe per spiegare un effetto giustificante anche laddove fosse stato possibile adire l'Autorità per garantire la salvaguardia del diritto oggetto di aggressione, trasformando la nuova previsione in una sorta di autorizzazione all'uso della forza di fronte alle intrusioni domiciliari violente²³. Tale meccanismo presuntivo riproporrebbe, inoltre, il contrasto con l'art. 2 par. 2 *lett. a)* CEDU il quale, nel consentire il ricorso alla forza solo se «*assolutamente necessario*», impone un rigoroso accertamento in concreto dell'inevitabilità della condotta difensiva. La norma convenzionale, nel suo ruolo di parametro interposto, torna nuovamente a fungere, al pari di quanto accaduto per la prima riforma, da limite invalicabile per il legislatore che è obbligato a conformarsi alle previsioni della stessa. Un'eventuale inottemperanza, infatti, darebbe luogo a questioni di legittimità costituzionale per

²² F. CONSULICH, *La legittima difesa assiomatica. Considerazioni non populistiche sui rinnovati artt. 52 e 55 c.p.*, in *Giurisprudenza penale web*, 2019, n. 5, § 3.1.2.

²³ M. PELISSERO, *La legittima difesa triplicata. Il piano inclinato delle garanzie e il rimpianto per il codice Rocco*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 2019, n. 5, § 6; R. BARTOLI, *Verso la "legittima offesa"? Brevi considerazioni sulla riforma in itinere della legittima difesa*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019, n. 1, § 2.2.

violazione indiretta dell'art. 117, comma 1, Cost., nella parte in cui impone il rispetto degli obblighi internazionali nell'esercizio della potestà legislativa²⁴.

Prevedibile, dunque, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 36/2019, il riemergere di quelle medesime censure dottrinali che, già in occasione del primo intervento riformatore, avevano fatto temere il rischio di una «licenza di uccidere»²⁵ concessa ai consociati, in aperto contrasto con il principio del monopolio statale della forza, considerato baluardo imprescindibile di un ordinamento democratico quale il nostro.

9.- *La controrisposta giurisprudenziale: un nuovo intervento correttivo*

Il timore di un accresciuto effetto criminogeno²⁶, quale conseguenza della novella legislativa, e il rischio di censure di incostituzionalità hanno sollecitato un nuovo tempestivo intervento della giurisprudenza di legittimità. Quest'ultima, analogamente a quanto accaduto all'indomani della prima riforma, ha avvertito l'urgenza di riproporre una lettura costituzionalmente e convenzionalmente conforme.

La risposta giurisprudenziale alla reazione di forza del legislatore si è tradotta in un orientamento nomofilattico ben saldo nel ribadire che l'inserimento dell'avverbio «sempre» risponde alla sola funzione di rafforzare la presunzione di proporzione già prevista dalla norma; pertanto, anche nella nuova ipotesi speciale di legittima difesa, si considerano implicitamente richiamati i presupposti base dell'istituto, quali la necessità della reazione difensiva e l'attualità del pericolo di offesa.

Tale soluzione ermeneutica ha trovato pieno accoglimento anche in quella parte di dottrina che desume la persistenza di tali requisiti dall'espresso riferimento al secondo e terzo comma, collocato dal legislatore proprio in apertura della nuova disposizione²⁷.

A fare da apripista per la giurisprudenza successiva è intervenuta la sentenza n. 13191 del 2020, con cui la Cassazione ha precisato che la reazione difensiva contro l'intruso

²⁴ C. SQUIZZATO, *La legittima difesa: necessità ed utilità di una riforma di cui si continua a discutere*, in *De Iustitia*, 2024, n. 3, § 3. Per una disamina del rapporto tra fonti convenzionali e ordinamento interno, con particolare riguardo al valore del parametro interposto si rinvia a M. RUOTOLO, *L'incidenza della CEDU sull'interpretazione costituzionale. Il "caso" dell'art. 27, comma 3, Cost.*, in *Riv. AIC Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 2013, n. 2, § 1, e G. PALMISANO, *Le norme pattizie come parametro di costituzionalità delle leggi: questioni chiarite e questioni aperte a dieci anni dalle "sentenze gemelle"*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2018, n. 1, § 3.

²⁵ G. BUFFONE, *La "nuova" legittima difesa: diritto naturale all'autodifesa o licenza di uccidere?*, in *www.altalex.it*, 27.01.2006; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano 2024, p. 355.

²⁶ G.M. PALMIERI, *Le conseguenze di uno slogan che diventa legge: la difesa domiciliare*, in rivista trimestrale *Penale. Diritto e Procedura*, 2024, n. 4, § 3 (pp. 594 ss).

²⁷ G.L. GATTA, *La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento*, in *Diritto penale contemporaneo*, 1° aprile 2019, § 5.2; D. NOTARO, *La legittima difesa domiciliare. Dalla giustificazione alla scusa fra modelli presuntivi e tensioni soggettive*, Torino 2020, pp. 298 ss.

Opinioni

domiciliare può dirsi proporzionata solo qualora la minaccia di offesa sia attuale, la difesa violenta sia in concreto inevitabile per assicurare l'incolumità dei presenti e non sia possibile ricorrere a soluzioni alternative meno lesive²⁸. Sebbene l'operato della Suprema Corte sia stato guidato dall'esigenza di tutelare la nuova disciplina da evidenti dubbi di costituzionalità, tale operazione ermeneutica ha finito per privare la riforma del 2019 di quella portata innovativa su cui il legislatore aveva puntato, riducendola a una mera precisazione di quanto già stabilito nel 2006.

La conferma emerge dall'esame della prassi applicativa immediatamente successiva all'entrata in vigore della modifica legislativa nella quale, come a seguito della prima riforma, la mancata applicazione della causa di giustificazione ha continuato a dipendere dalla carenza dei requisiti base dell'attualità del pericolo e della necessità della difesa, con scarsa incidenza pratica delle innovazioni introdotte. Riprendendo, infatti, le risultanze dell'indagine statistica già richiamata nel settimo paragrafo, si osserva come nell'anno successivo all'entrata in vigore della novella (fino al 1° gennaio 2021), nella quasi totalità dei casi (ben undici su dodici)²⁹ sottoposti all'esame della Suprema Corte, la configurazione della scriminante sia stata esclusa proprio a causa dell'insussistenza di un pericolo attuale di offesa o della evitabilità della condotta difensiva.

Ancor più sintomatica appare la circostanza per cui la nuova ipotesi prevista dal quarto comma non ha, di fatto, trovato riscontro concreto nelle pronunce del giudice di legittimità, il quale non ha mai ravvisato le modalità violente richieste per la condotta difensiva, salvo qualche caso di rinvio al giudice di merito per un supplemento d'indagine istruttoria³⁰.

10.- *Le innovazioni in tema di eccesso colposo (art. 55, comma 2, c.p.)*

Per completezza espositiva, occorre segnalare come la novella del 2019 sia intervenuta altresì sulla disciplina dell'eccesso colposo, integrando l'art. 55 c.p. con un secondo comma, a norma del quale: «*Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto*».

Con tale previsione, il legislatore ha finalmente colto l'occasione di dare risposta all'esigenza, già emersa nel corso dei lavori preparatori, di valorizzare la componente emotiva delle vittime, in particolare nelle ipotesi di maggiore vulnerabilità come nelle aggressioni domiciliari, colmando un *vulnus* normativo denunciato da tempo.

²⁸ Cass. pen., Sez. I, 15 gennaio 2020, n. 13191, in *CED Cass. pen.*, 2020.

²⁹ L. ROSSI, *La legittima difesa domiciliare, all'esame di vent'anni di giurisprudenza di legittimità*, in *Diritto Penale Contemporaneo - Rivista trimestrale*, 2021, n.1, p. 326.

³⁰ *Ivi*, p. 327.

Sono state così tipizzate due condizioni alternative, la *minorata difesa* e lo *stato di grave turbamento psichico*, in presenza delle quali si può parlare di *eccesso incolpevole o scusabile* nei soli casi di legittima difesa domiciliare, come si evince dall'espresso richiamo al secondo, terzo e quarto comma, e sempre che il pericolo di offesa sia diretto all'incolumità propria o altrui³¹. Procedendo ad un esame nello specifico, la *minorata difesa*, che il testo impropriamente riferisce all'agente, è una circostanza aggravante comune, ovviamente imputabile all'aggressore, qualora questi abbia agito approfittando, come riferisce l'art 61, primo comma, n. 5), di «*circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa*».

La sussistenza di tale condizione di vulnerabilità in cui viene sorpresa la vittima di violazione domiciliare dovrà costituire oggetto di concreto accertamento giudiziale, al pari del nesso causale esistente tra la stessa e la reazione difensiva dell'agredito, non operando alcun automatismo sull'effetto scusante³².

Per quanto concerne lo *stato di grave turbamento psichico*, invece, la vaga formulazione normativa adoperata ne ha reso complesso l'accertamento probatorio, sollecitando diversi tentativi di ricostruzione dottrinale. È opinione condivisa che tale condizione non possa coincidere con uno stato di normale ansia o paura, fisiologico nelle situazioni in cui si subisce un'aggressione, ma debba integrare una vera e propria compromissione psichica tale da alterare l'ordinaria capacità di giudizio dell'agente, impedendogli di rispondere in maniera proporzionata all'offesa subita.

Al pari della *minorata difesa*, anche il *grave turbamento psichico* deve costituire oggetto di accertamento concreto da parte del giudice, il quale è chiamato a verificare in maniera rigorosa che lo stesso sia stato effettivamente generato dal pericolo incombente e che, a sua volta, sia stato capace di determinare l'eccesso reattivo, che sarà proprio per questo giudicato incolpevole³³.

L'audacia della reazione legislativa appare nitida anche nella decisione di intervenire contestualmente sotto il profilo della colpevolezza mediante l'introduzione di una scusante, chiaramente ispirata al § 33 StGB (*Strafgesetzbuch*), che nell'ordinamento penale tedesco disciplina l'eccesso di legittima difesa. Nel prevedere la non punibilità di chi, a causa di turbamento, paura o panico, ecceda i limiti della reazione difensiva legittima, tale norma costituisce un punto di riferimento nel panorama giuridico europeo per il riconoscimento di una possibile efficacia scusante agli stati emotivi della vittima,

³¹ G. SOLINAS, *L'eccesso colposo nella legittima difesa domiciliare, Il nuovo art. 55, c.2, c.p.*, in *disCrimen*, 5 luglio 2019, pp. 1 ss.

³² L. RISICATO, *Le interferenze tra antigiuridicità, colpevolezza e punibilità nella nuova legittima difesa domiciliare*, in *La Legislazione penale*, 28 giugno 2019, § 6.

³³ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, IX edizione, Bologna 2024, pp. 281-282; F. BACCO, *Il "grave turbamento" nella legittima difesa. Una prima lettura*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019, n. 5, pp. 57 ss.

Opinioni

che impediscono di esigere dalla stessa una condotta conforme al precetto normativo³⁴. La portata decisiva dell'intervento riformatore emerge con particolare evidenza proprio nelle modifiche apportate in tema di eccesso colposo, la cui efficacia ha travalicato i confini penalistici per incidere anche sul versante della responsabilità civile.

Il legislatore del 2019, infatti, nel preciso intento di ampliare il più possibile il perimetro della scriminante, così da rafforzare le tutele per il cittadino, ha esteso la propria novella anche all'art. 2044 c.c., che detta la disciplina del regime civilistico della legittima difesa. Oltre ad aver previsto, con l'aggiunta di un secondo comma, quell'esclusione di punibilità per l'ipotesi domiciliare già stabilita per la figura base, ha introdotto un ulteriore comma, il terzo, a norma del quale nei casi di eccesso colposo scusabile in legittima difesa domiciliare al danneggiato spetta solo un mero indennizzo la cui entità è rimessa all'equo apprezzamento del giudice sulla base di tassativi parametri legislativi, quali la gravità, le modalità di realizzazione e il contributo causale della condotta di cui è stato autore il danneggiato³⁵. Con un simile intervento il legislatore ha voluto blindare la posizione del soggetto aggredito, escludendo per lo stesso non solo una responsabilità penale, ma anche le conseguenze civilistiche di una condanna risarcitoria³⁶.

11.- *Considerazioni conclusive: un ventennio di «prova di forza» quale paradigma di un rapporto dialettico triangolare*

L'analisi del complesso percorso che, nell'ultimo ventennio, ha condotto all'introduzione e alla successiva riforma della legittima difesa domiciliare all'interno del nostro ordinamento evidenzia come l'istituto abbia rappresentato, sin dall'origine, un terreno di acceso scontro tra legislatore e giurisprudenza.

Risulta innegabile il ruolo determinante assunto da quest'ultima sia nella genesi sia nell'evoluzione della disciplina in tema di diritto all'autotutela nel privato domicilio e nei luoghi ad esso equiparati: dalla dichiarata esigenza politica di arginare l'ampio potere

³⁴ F. MACRÌ, *Uno studio comparatistico dell'eccesso di difesa domiciliare nel nuovo art. 55 co. 2 c.p.*, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo 2019, n. 3, § 4; G.L. GATTA, *La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento*, in Diritto penale contemporaneo, 1° aprile 2019, § 5.3.

³⁵ Ai sensi del nuovo art. 2044 c.c., secondo e terzo comma, (introdotti dall'art. 7, l. 26 aprile 2019, n. 36): «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del Codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del Codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

³⁶ Per un'approfondita analisi della disciplina dell'eccesso colposo in legittima difesa domiciliare e del suo coordinamento con il nuovo regime civilistico ex art. 2044 c.c., si rinvia a G. RUGGIERO, *Difesa legittima e legittimità della difesa: fragile equilibrio di un'evoluzione discutibile*, in Archivio penale, 2020, n.3, § 3.2; F. CONSULICH, *La legittima difesa assiomatica. Considerazioni non populistiche sui rinnovati artt. 52 e 55 c.p.*, in Giurisprudenza penale web, 2019, n. 5, § 3.2 e § 3.3; R. BARTOLI, *Verso la "legittima offesa"? Brevi considerazioni sulla riforma in itinere della legittima difesa*, in Diritto penale contemporaneo, 2019, n. 1, § 2.4.

discrezionale esercitato dai giudici, che si annovera tra i motivi ispiratori di entrambe le novelle legislative, alla conseguente elaborazione di letture interpretative “adeguatrici” da parte della Suprema Corte.

È stata proprio questa continua «prova di forza», articolata in una successione di spinte riformatrici e controrisposte giurisprudenziali, a delineare non solo l'attuale fisionomia della scriminante, ma lo stesso modo di intenderne la funzione all'interno del sistema. Basti pensare a come le soluzioni ermeneutiche proposte dalla giurisprudenza, sebbene giustificate dalla primaria esigenza di tutelare la nuova disciplina da censure di legittimità costituzionale e convenzionale, abbiano in concreto determinato un ridimensionamento della portata applicativa degli interventi riformatori.

Conseguenza inevitabile è stata la frustrazione legislativa per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, su tutti quello di scardinare il consolidato rigorismo giudiziale, mal percepito dai consociati, attraverso la predeterminazione di automatismi presuntivi.

La riforma della scriminante, sulla cui concreta operatività il legislatore aveva riposto grandi aspettative, si è rivelata più uno strumento diretto ad assicurare il ricercato consenso politico che una concreta opportunità di apportare rilevanti innovazioni normative all'interno del sistema.

Appaiono, dunque, fondate le censure avanzate da quella parte di dottrina che ha ravvisato nel processo riformatore della legittima difesa domiciliare solo un'occasione, per il legislatore, di procedere ad un utilizzo simbolico dello strumento penalistico, funzionale a soddisfare le pressanti istanze di rassicurazione sociale³⁷. Tale *modus operandi* si inserisce in quella tendenza, ben nota a chi detiene il potere politico, a servirsi di tematiche dal forte impatto emotivo per l'opinione pubblica allo scopo di accrescere il gradimento elettorale a discapito della validità e dell'efficacia degli interventi normativi varati, identificata da tempo con l'etichetta di «populismo penale»³⁸.

La disamina fin qui compiuta sulle ragioni che hanno condotto all'introduzione e alla riforma della disciplina normativa in materia di autodifesa domiciliare, con particolare attenzione all'influenza esercitata sia dalle istanze securitarie sia dallo scontro con la giurisprudenza, consente di giungere ad ulteriori conclusioni. Si può osservare, infatti, un costante ricorso del legislatore ad interventi sulla disciplina delle cause di giustificazione quale strumento di gestione di quell'«emergenza sicurezza» che, a cadenza ciclica, sembra torna a dominare il dibattito pubblico.

³⁷ F. CONSULICH, *La legittima difesa assiomatica. Considerazioni non populistiche sui rinnovati artt. 52 e 55 c.p.*, in *Giurisprudenza penale web*, 2019, n. 5, § 1.

³⁸ Per una disamina sul fenomeno del populismo penale contemporaneo si rinvia a R. CORNELLI, *Contro il panpopulismo. Una proposta di definizione del populismo penale*, in *Diritto penale contemporaneo- rivista trimestrale*, 2019, n. 4, pp. 128 ss.; G. INSOLERA, *Il populismo penale*, in *disCrimen*, 13 giugno 2019.

Opinioni

In tale prospettiva, ogni volta che si trova a dover fronteggiare le pressioni derivanti da collettive istanze di rassicurazione, il legislatore appare dirigere in via prioritaria la sua azione verso la ricerca di vincoli da imporre all'attività della magistratura, così da limitarla in quella discrezionalità che è propria della funzione giurisdizionale; è quanto avvenuto, a titolo esemplificativo, con gli automatismi presuntivi introdotti nell'ambito della legittima difesa domiciliare.

Proprio le scriminanti diventano, dunque, il settore d'intervento privilegiato del potere legislativo per assicurare un ampliamento delle garanzie dei cittadini mediante una delimitazione dello spazio di manovra dei giudici.

Si viene così a delineare una sorta di "rapporto triangolare" tra le spinte securitarie provenienti dalla società che reclamano soddisfazione, la risposta che ad esse il potere politico tenta di fornire mediante un ricorso alle cause di esclusione dell'antigiuridicità e l'inevitabile incidenza dell'intervento riformatore sull'attività discrezionale della giurisprudenza.

L'ultimo approdo legislativo, in ordine di tempo, in cui è possibile ravvisare traccia di tale rapporto è rappresentato dal superamento dell'automatismo processuale dell'immediata iscrizione *ex art. 335 c.p.p.* da parte del Pubblico Ministero, in favore di una preliminare annotazione in un apposito registro in presenza di una scriminante, introdotto dal recente «Decreto Sicurezza» (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23)³⁹, citato in apertura di trattazione.

³⁹ D. l. 24 febbraio 2026, n. 23 recante «*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*», in *Gazz.Uff. Serie Generale* del 24 febbraio 2026, n. 45.

